CAMERA DEI DEPUTATI N. 380

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GENNAI TONIETTI ERISIA e BUCALOSSI

Presentata il 30 agosto 1963

Norme generali sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di procedere all'emanazione di nuove norme sull'ordinamento dei servizi e del personale sanitario degli ospedali è stata rappresentata in tutta la sua urgenza ed illustrata in tutta la sua estensione troppe volte per dover riproporre il problema con una trattazione diffusa e complessa.

Come è noto, nel corso della terza legislatura venne presentato in materia un disegno di legge portante il n. 2509 che, approvato il 26 gennaio 1963 dalla 14ª Commissione permanente della Camera, non poté essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento a seguito dello scioglimento delle Assemblee parlamentari. Analoga sorte dovette subire il disegno di legge n. 2510, riguardante il trattamento giuridico del personale sanitario degli ospedali, presentato come stralcio dal progetto di legge n. 2509 più sopra ricordato, ed approvato anch'esso dalla 14ª Commissione permanente della Camera.

Con la presente proposta di legge si vuole ora rimediare a tale situazione. Si propone cioè di definire subito il trattamento giuridico del personale sanitario degli ospedali, lasciando ad altra iniziativa il compito di esaminare il problema della integrale riforma ospedaliera con la necessaria ponderatezza che la materia richiede. D'altra parte il trattamento giuridico del personale sanitario degli ospedali deve essere considerato un problema a sé stante nel quadro generale del sistema e, come tale, può ricevere una soluzione autonoma alla quale la categoria dei sanitari da tempo aspira. È, infatti, evidente che non è possibile continuare con l'attuale sistema che annualmente proroga provvisoriamente disposizioni, già di per sé transitorie, riguardanti la cessazione dal servizio dei sanitari ospedalieri, come ancora recentemente è avvenuto. I sanitari ospedalieri hanno invece diritto ad una normativa definita e priva di aleatorietà del loro stato giuridico che conferisca ad essi, con gli oneri ed i doveri, anche le prerogative peculiari del pubblico impiego. Si tratta, quindi, soprattutto di innovare e modificare i termini del rapporto di lavoro intercorrente tra Amministrazioni ospedaliere e sanitari trasformando radicalmente le disposizioni che li riguardano contenute nella legge fondamentale del 30 settembre 1938, n. 1631.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che attualmente rimangono in carica sino al 65° anno di età, con il presente disegno di legge, cesseranno dal servizio di ruolo a tale età, assumendo la qualifica di fuori ruolo che manterranno sino al 70° anno, (articolo 1). In tale qualità essi potranno così prestare un valido contributo alle Amministrazioni nell'espletamento di mansioni didattiche e consultive che verranno loro affidate ed in tutti gli altri compiti.

Gli aiuti e gli assistenti che abbiano superato il rispettivo periodo di prova di quattro o due anni, rimarranno in servizio sino al 65° anno di età (articolo 2). È questa l'innovazione di maggior rilievo rispetto alla legge precedente che prevedeva per tali qualifiche la permanenza nel posto di ruolo per un massimo di due quadrienni o di due bienni, rispettivamente. È, invece, indispensabile che ogni ospedale possa contare su di un'*équipe* di sanitari che abbia acquisito una specifica esperienza dalla consuetudine con l'ambiente in cui presta la sua opera: ambiente nel quale il sanitario si è formato tecnicamente e scientificamente e del quale ha così potuto assimilare gli indirizzi terapeutici e clinici. Né bisogna sottovalutare l'aspetto sociale di questa innovazione che mira ad assicurare ai sanitari la possibilità di svolgere i loro delicati e gravi compiti nella maggior distensione spirituale dedicandosi completamente agli infermi ed allo studio.

Al personale sanitario saranno estese le norme di cui all'articolo 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 3). Tali disposizioni riguardano la dispensa dal servizio per inidoneità fisica o per cattivo rendimento e la loro estensione ai sanitari vuole dare pratica attuazione all'assunto che, con le prerogative, essi debbano avere anche tutti i doveri connessi alla posizione di pubblici impiegati e se il citato articolo 129 parla di dispensa per insufficiente rendimento fissa anche una procedura con la quale ogni interessato viene posto al riparo da qualsiasi arbitrio.

Gli articoli 4 e 5 della presente proposta di legge sono norme transitorie che mirano a tutelare il personale sanitario già in servizio alla data in cui entreranno in vigore le disposizioni qualora il progetto venisse approvato.

La risoluzione dei problemi connessi all'assetto del sistema ospedaliero italiano va ricercata, prima di tutto, assicurando al personale sanitario una posizione giuridica che gli dia tranquillità e sicurezza nell'espletamento della sua attività; per questo è necessario che la presente proposta di legge sia discussa ed approvata al più presto possibile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia ed i primari cessano dal servizio di ruolo al compimento del 65° anno di età, per assumere la qualifica di fuori ruolo che conservano sino al compimento del 70° anno di età.

I sanitari fuori ruolo conservano, per incarico e fino all'espletamento del relativo concorso, il posto precedentemente occupato, fanno parte del Consiglio dei sanitari, possono essere designati nelle commissioni di concorso per il personale sanitario ospedaliero, assolvono a funzioni didattiche e di consulenza e possono essere investiti di particolari incarichi dal Consiglio di amministrazione dell'ospedale.

I sanitari fuori ruolo conservano il trattamento economico fisso della rispettiva qualifica.

ART. 2.

Gli aiuti e gli assistenti ospedalieri che hanno superato il periodo di prova, rispettivamente di due e di quattro anni, rimangono in servizio fino al compimento del 65° anno di età.

Il provvedimento di nomina in ruolo e di dimissione dopo il periodo di prova, è adottato dal Consiglio di amministrazione che deve motivarlo. Per la formulazione del provvedimento di dimissione, il Consiglio di amministrazione potrà fondarsi anche sull'esito di un colloquio.

ART. 3.

Al personale sanitario si applica la norma di cui all'articolo 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 4.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia ed i primari che all'entrata in vigore della presente legge siano scaduti per superamento del 65° anno di età e che comunque prestino ancora servizio, assumono la qualifica di fuori ruolo di cui all'articolo 1.

ART. 5.

Gli aiuti, gli assistenti che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi già occupata, salva ogni altra norma stabilita dalla presente legge.